



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)

tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure

ORDINANZA n. 175/2019

Argomento: Intervento di Ripascimento stagionale;
Località: Litorale località Paraggi nel Comune di Santa Margherita Ligure;
Data: dal 20 Maggio 2019 fino a termine lavori previsto per la data 31 Maggio 2019 in orari diurni con esclusione dei giorni festivi e pre-festivi;
Richiedente: Titolari concessioni demaniali marittime in località Paraggi;
Ditta Esecutrice: Impresa Barracuda Sub Srl con sede in Via San Bartolomeo del Fossato 101 r – 16149 Genova
Responsabile Ing. Riccardo Giammarini Recapito telefonico: 010 - 5740568

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTA** l'istanza pervenuta via P.E.C. in data 17/05/2019 con la quale l'Ing. Riccardo Giammarini in nome e per conto dei titolari delle concessioni demaniali Bagni Fiore s.a.s, Bagni Bosetti s.n.c e Hotel Paraggi s.r.l., ha chiesto l'emanazione dei provvedimenti di competenza per l'effettuazione dei lavori di ripascimento del litorale in località Paraggi nel Comune di Santa Margherita Ligure;
- VISTE** l'autorizzazione al ripascimento stagionale n° 46/2019 in data 15/05/2019 del Comune di Santa Margherita Ligure;
- VISTO** il foglio prot. n° 345 in data 15 Marzo 2019 e relativa integrazione foglio prot. n° 608 in data 13 Maggio 2019 del Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino;
- VISTA** la nota prot. 16366 in data 08/05/2019 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure;
- VISTO** il messaggio prot. n° 10622 in data 19/05/2019 con il quale si richiedeva al Comando in Capo del dipartimento Militare Marittimo della Spezia l'emissione di nulla-osta ed il relativo avviso ai naviganti;
- VISTI** il Certificato di Navigabilità n° 2016/1872 rilasciato in data 19/03/2016 dalla Capitaneria di Porto di Genova ed il Certificato di Idoneità n° 2017/1816 rilasciato in data 29/03/2017 dalla Capitaneria di Porto di Genova al Galleggiante denominato "VLADI I" - GE 8718; Il Certificato di Navigabilità n° 2017/878 datato 20/02/2017 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Genova ed il Certificato di Idoneità n° 2017/920 datato 21/02/2017 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Genova al Rimorchiatore denominato "BRAVO" – GE 8741; il Certificato di annotazioni di sicurezza n° 2018/933 rilasciato in data 15/02/2018 dalla Capitaneria di Porto di La Spezia alla M/B denominata "BARRACUDA PRIMO" - GE 7904; Il Certificato di Navigabilità n° 2017/6368 rilasciato in data 03/11/2017 dalla Capitaneria di Porto di Genova ed il Certificato di Idoneità n° 2017/7151 rilasciato in data 19/12/2017 dalla Capitaneria di Porto di Genova al Galleggiante

denominato “DINO” – GE 8318; Il Certificato di Navigabilità n° 2016/8515 rilasciato in data 23/11/2016 dalla Capitaneria di Porto di Salerno ed il Certificato di Idoneità n° 2017/4390 rilasciato in data 13/07/2017 dall’ Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli al M/P denominato “ENRICO I” NA 10922;

- VISTA** la Legge Regionale (Regione Liguria) 27 dicembre 2018 n° 29, nella quale all’ Art. 10 vengono apportate modifiche alla Legge Regionale n° 28 Aprile 1999 n° 13 (*Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti*);
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdicano temporaneamente la zona di mare interessata dai lavori in questione;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 158/19;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

che nel periodo di seguito specificato, nella zona di mare così come meglio evidenziato dallo stralcio di planimetria allegato, a puro titolo illustrativo, e costituente parte integrante della presente Ordinanza e precisamente lungo il litorale del Comune di Santa Margherita Ligure in località Paraggi, verranno realizzati lavori di ripascimento degli arenili.

Tali lavori saranno svolti, a rotazione, dai sotto elencati mezzi nautici:

- Motobarca “BARRACUDA I” – GE 7904;
- Galleggiante “VLADI I” - GE 8718;
- Rimorchiatore “BRAVO” – GE 874;
- Galleggiante “DINO” – GE 8318 (previo deposito a questa Autorità Marittima di copia del Certificato di navigabilità in corso di validità);
- M/P “ENRICO I” NA 10922;

PERIODO: dal 20 Maggio 2019 al 31 Maggio 2019 in orari diurni con esclusione dei giorni festivi e prefestivi

I lavori in questione consisteranno, sinteticamente, nelle seguenti lavorazioni:

1. Il prelievo del materiale del fondo verrà eseguito mediante pontone con benna a polpo di piccole dimensioni e conferimento del materiale stesso sulla spiaggia;
2. Il materiale verrà successivamente steso sulla spiaggia mediante mezzo idoneo (pala o escavatore);
3. Il pontone opererà i prelievi nell’area autorizzata localizzata nella fascia centrale della baia di Paraggi compresa tra le batimetriche – 3 mt e – 6 mt.

ORDINA

Art. 1

Nel periodo e durante le operazione di cui al "rende noto", per un raggio metri 100 (cento) dallo specchio acqueo in cui verranno effettuati i lavori, è vietato il transito, la sosta e l'ormeggio a tutte le unità in genere e qualunque altra attività di superficie e subacquea non inerente quanto in argomento al fine di assicurare un regolare e sicuro svolgimento delle stesse.

Il predetto divieto non si applica al personale della ditta individuata nel "rende noto" nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell'Ordine che per motivi di servizio hanno necessità di accedere nell'area in questione.

Art. 2

Il/I comandante/i della/e unità impegnate nell'esecuzione dei lavori dovranno;

- a) prestare ascolto radio obbligatorio;
- b) verificare prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
- c) accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori che dovranno essere effettuati in orari diurne;
- d) sospendere o interrompere le operazioni qualora, tenuto conto della tipologia dei lavori, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di "buone perizia marinaresca";
- e) comunicare all'Autorità Marittima ogni situazione di emergenza che si dovesse verificare durante le operazioni, eventualmente sospendendo od interrompendo le stesse;
- f) mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
- g) immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento allorché si dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate, informando tempestivamente le Autorità preposte.

Art. 3

La ditta esecutrice ed il responsabile dei lavori dovranno:

- a) garantire con un idoneo mezzo nautico, un adeguato servizio di vigilanza per avvisare eventuali unità in transito;
- b) porre in essere ogni precauzione necessaria a garantire l'incolumità e la sicurezza delle strutture e l'incolumità delle persone e delle cose;
- c) durante tutte le fasi, prendere ogni precauzione necessaria a garantire l'incolumità e la sicurezza del personale impegnato nelle operazioni;
- d) rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e adottare tutti gli accorgimenti per consentire che ogni attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica;
- e) adottare la massima accortezza per evitare qualsivoglia tipo di inquinamento in mare;
- f) a conclusione dei lavori, rimuovere eventuali boe di segnalamento e/o corpi morti posizionati negli specchi acquei interessati dalle manovre dei mezzi nautici operanti.

Le unità impegnate nelle operazioni sono tenute all'osservanza ed al completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di precedenza, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima.

Art. 4


Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione non esonera la ditta esecutrice di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nelle eventuali autorizzazioni rilasciate dal Comune di Santa Margherita Ligure.

Art. 5


I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.


Santa Margherita Ligure, 20/05/2019


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS

ALLEGATI



ALL. 1 : Stralcio foto aerea



ALL. 2 : Stralcio carta nautica

